



**CODICE
DEI GIUDIZI INNANZI AL
TRIBUNALE NAZIONALE DI
ARBITRATO PER LO SPORT
E
DISCIPLINA DEGLI ARBITRI**

*In attuazione dell'articolo 12 bis, comma 4, dello Statuto del CONI e
della delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1372 del 25 giugno 2008*

Approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008

Sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008

Emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009

In vigore dal 22 gennaio 2009

Le note sono a cura della Segreteria del Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport

Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e Disciplina degli arbitri

TITOLO I

Principi

Art. 1 - Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport

1. Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport di cui all'articolo 12 *ter* dello Statuto del CONI⁽¹⁾ (d'ora innanzi Tribunale) amministra gli arbitrati disciplinati dal presente Codice

⁽¹⁾ **Art. 12 *ter* - Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport**

1. Il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
2. Al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.
3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è sempre ammesso, anche in deroga alle clausole di giustizia eventualmente contenute negli Statuti federali, il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri.
5. Gli arbitri unici o membri del Collegio arbitrale sono scelti in una apposita lista di esperti, composta da un numero compreso tra trenta e cinquanta membri, scelti dall'Alta Corte di giustizia sportiva, anche sulla base di candidature proposte dagli interessati, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo e i ricercatori universitari di ruolo, gli avvocati dello Stato e gli avvocati del libero foro patrocinanti avanti le supreme corti, e, in numero non superiore a tre, alte personalità del mondo sportivo, che abbiano specifiche e comprovate competenze ed esperienze nel campo del diritto sportivo, come risultanti da curriculum pubblicato nel sito internet del Tribunale. I componenti del Tribunale sono nominati con un mandato rinnovabile di quattro anni. All'atto della nomina, i componenti del Tribunale sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza, in conformità a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento disciplinare di cui al comma 4 dell'art. 12 bis.
6. Il Tribunale provvede alla costituzione dei collegi arbitrali e assicura il corretto e celere svolgimento delle procedure arbitrali, mettendo a disposizione delle parti i necessari servizi e infrastrutture. Il Segretario generale del Tribunale è nominato dall'Alta Corte di giustizia sportiva nei cui confronti ha l'obbligo di rendiconto finanziario.
7. L'Alta Corte di giustizia sportiva è competente a decidere, con ordinanza, sulle istanze di ricusazione degli arbitri e ad esercitare, ogni altro compito idoneo a garantire i diritti delle parti, a salvaguardare

Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e Disciplina degli arbitri

e, senza pregiudizio delle competenze spettanti all'Alta Corte di giustizia sportiva di cui all'articolo 12 *bis* dello Statuto del CONI⁽²⁾ (d'ora innanzi Alta Corte), il corretto e spedito svolgimento delle procedure arbitrali.

2. Presso il Tribunale è tenuto in ordine alfabetico un elenco di esperti designati dall'Alta Corte recante l'indicazione del titolo professionale che ha legittimato l'iscrizione. Dall'elenco vengono tratti gli arbitri chiamati a conoscere delle controversie di cui al presente Codice.
3. All'elenco di cui al comma 2 è assicurata adeguata e permanente pubblicità anche attraverso l'inserimento nel sito internet del CONI.

Art. 2 - Controversie deferite alla competenza arbitrale del Tribunale

1. Ai sensi degli articoli 12 *ter*, comma 1⁽³⁾, e 22, comma 3⁽⁴⁾, dello Statuto del CONI, le Federazioni sportive nazionali (d'ora innanzi Federazioni), le Discipline sportive

l'indipendenza degli arbitri, nonché a facilitare la soluzione delle controversie sportive anche attraverso l'esemplificazione dei tipi di controversie che possono essere devolute alla cognizione arbitrale.

⁽²⁾ Art. 12 *bis* – Alta Corte di Giustizia Sportiva

1. L'Alta Corte di giustizia sportiva costituisce l'ultimo grado della giustizia sportiva per le controversie sportive di cui al presente articolo, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali le parti non abbiano pattuito la competenza arbitrale.
2. Sono ammesse a giudizio soltanto le controversie valutate dall'Alta Corte di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale, in ragione delle questioni di fatto e diritto coinvolte. Il principio di diritto posto a base della decisione dell'Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di giustizia sportiva.
3. L'Alta Corte provvede altresì all'emissione di pareri non vincolanti su richiesta presentata dal Coni o da una Federazione sportiva, tramite il Coni.
4. Al fine di salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del Tribunale di cui all'art. 12 *ter* e dei diritti delle parti, l'Alta Corte emana il Codice per la risoluzione delle controversie sportive e adotta il Regolamento disciplinare degli arbitri.
5. L'Alta Corte è composta da cinque giuristi di chiara fama, nominati, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio Nazionale del CONI con diritto di voto, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, e gli avvocati dello Stato, con almeno quindici anni di anzianità. I componenti dell'Alta Corte eleggono al loro interno il Presidente, nonché il componente che svolgerà anche le funzioni di Presidente del Tribunale. I membri dell'Alta Corte sono nominati con un mandato di sei anni, rinnovabile una sola volta. All'atto della nomina, i componenti dell'Alta Corte sottoscrivono una dichiarazione con cui si impegnano ad esercitare il mandato con obiettività e indipendenza, senza conflitti di interesse e con l'obbligo della riservatezza.
6. Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'Alta Corte può avvalersi di uffici e di personale messi a disposizione dal CONI.

⁽³⁾ V. nota (1)

associate e gli Enti di promozione sportiva possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale.

2. All'atto dell'affiliazione, dell'iscrizione o dell'assunzione di analoghi vincoli con le Federazioni, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la composizione della lite in sede arbitrale.
3. Anche controversie insorte tra soggetti non legati, o non legati tutti, da rapporti con le Federazioni, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva possono, sulla base di specifici accordi, essere devolute alla definizione arbitrale del Tribunale.

Art. 3 - Controversie sottratte alla competenza arbitrale del Tribunale

1. Non possono conseguire definizione in sede arbitrale le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili e quelle concernenti sanzioni pecuniarie di importo inferiore a diecimila euro o sospensioni di durata inferiore a centoventi giorni continuativi.
2. Restano escluse dal contenzioso di competenza del Tribunale le controversie in materia di doping di cui agli articoli 12 *ter*, comma 1⁽⁵⁾, e 13⁽⁶⁾ dello Statuto del CONI e quelle aventi ad oggetto la revoca o il diniego federale di affiliazione disposto nei confronti di società sportive ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera n)⁽⁷⁾, del predetto Statuto del CONI.

⁽⁴⁾ **Art. 22 - Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali**

(...) omissis (...)

3. Gli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali in riferimento alle controversie per le quali si siano esauriti i gradi interni di giustizia sportiva, possono prevedere il procedimento arbitrale di cui all'art. 12 del presente statuto, comprensivo del tentativo obbligatorio di conciliazione.

⁽⁵⁾ V. nota (1)

⁽⁶⁾ **Art. 13 – Tribunale Nazionale Antidoping**

1. Con provvedimento del Consiglio Nazionale è istituito e regolamentato il Tribunale Nazionale Antidoping, deliberante sui ricorsi avverso le deliberazioni in materia degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.
2. Gli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate prevedono il deferimento al Tribunale di cui al comma 1, riducendo i termini per lo svolgimento del giudizio, in conformità ai principi fondamentali emanati dal CONI e alle norme del presente Statuto.

⁽⁷⁾ **Art. 7 – Giunta Nazionale**

(...) omissis (...)

5. La Giunta Nazionale:

(...) omissis (...)

Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e Disciplina degli arbitri

3. Ai sensi dell'articolo 12 *ter* dello Statuto del CONI⁽⁸⁾ la competenza arbitrale del Tribunale è alternativa a quella dell'Alta Corte.

Art. 4 - Norme applicabili in sede arbitrale

1. Nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo riconosciuta e favorita dal D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280⁽⁹⁾, e dall'articolo 1,

n) si pronuncia, previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva, sui ricorsi proposti avverso le deliberazioni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, in tema di revoca o diniego dell'affiliazione di società sportive.

⁽⁸⁾ V. nota (1)

⁽⁹⁾ **Legge 17 Ottobre 2003, n. 280** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 Ottobre 2003

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 Ottobre 2003

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1. - Principi generali

1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti *tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica* sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

Art. 2. - Autonomia dell'ordinamento sportivo

1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
 - a) *l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;*
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
 - c) (lettera soppressa);
 - d) (lettera soppressa).

Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e Disciplina degli arbitri

comma 14, del d. lgs. 8 gennaio 2004, n. 15⁽¹⁰⁾, le controversie attribuite alla competenza arbitrale del Tribunale sono decise in conformità dei principi e delle norme

2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.

Art. 2-bis. *Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano controllate, anche per interposta persona, da una persona fisica o giuridica che detenga una partecipazione di controllo in altra società calcistica. Ai fini di cui al presente comma, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.*

Art. 3. - Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria

1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale *del Lazio* con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio *con sede in Roma*, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla metà.
5. (comma soppresso).

Art. 4. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

⁽¹⁰⁾ **Decreto Legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2004.**

Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242

(...) omissis (...)

14. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 242 del 1999 dopo la lettera h) è aggiunta, in fine, la seguente: "h-bis) individua, con delibera sottoposta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi:

- 1) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale;

Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e Disciplina degli arbitri

di tale ordinamento e del presente Codice. Alle controversie sportive rilevanti per l'ordinamento della Repubblica si applicano anche i principi e le norme di quest'ultimo ordinamento.

2. La procedura arbitrale è retta dalle norme inderogabili del libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile in tema di arbitrato⁽¹¹⁾ e da ogni altra disposizione di tale titolo

-
- 2) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;
- 3) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CONI con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate."

⁽¹¹⁾ **Libro IV: Dei procedimenti speciali – Titolo VIII: Dell'arbitrato**

Capo I: DELLA CONVENZIONE D'ARBITRATO

Art. 806. (Controversie arbitrabili)

Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

Art. 807 (Compromesso)

Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia. La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.

Art. 808. (Clausola compromissoria)

Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.

Art. 808-bis. (Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale)

Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.

Art. 808-ter. (Arbitrato irrituale)

Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.

Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:

- 1) se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento arbitrale;
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
- 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità del lodo;

Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e Disciplina degli arbitri

5) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l'articolo 825.

Art. 808-quater. (Interpretazione della convenzione d'arbitrato)

Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

Art. 808-quinquies. (Efficacia della convenzione d'arbitrato)

La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato.

Capo II: DEGLI ARBITRI

Art. 809. (Numero degli arbitri)

Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari.

La convenzione d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.

In caso d'indicazione di un numero pari di arbitri, un ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810. Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810.

Art. 810. (Nomina degli arbitri)

Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna, di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.

In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma.

Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.

Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione d'arbitrato all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.

Art. 811. (Sostituzione di arbitri)

Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 812. (Incapacità di essere arbitro)

Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire.

Art. 813. (Accettazione degli arbitri)

L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.

Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 813-bis. (Decadenza degli arbitri)

Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato. In mancanza, decorso il termine di quindici giorni da apposita diffida comunicata per mezzo di

lettera raccomandata all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al presidente del tribunale a norma dell'articolo 810, secondo comma. Il presidente, sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.

Art. 813-ter. (Responsabilità degli arbitri)

Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che:

- 1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo;
- 2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a norma degli articoli 820 o 826.

Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.

L'azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1).

Se è stato pronunciato il lodo, l'azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l'accoglimento dell'impugnazione con sentenza, passata in giudicato e per i motivi per cui l'impugnazione è stata accolta.

Se la responsabilità non dipende da dolo dell'arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compenso convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.

Nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.

Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.

Art. 814. (Diritti degli arbitri)

Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per l'opera prestata, se non vi hanno rinunciato al momento dell'accettazione o con atto scritto successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

Quando gli arbitri provvedono direttamente alla liquidazione delle spese e dell'onorario, tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese e dell'onorario è determinato con ordinanza dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 825, quarto comma. Si applica l'articolo 830, quarto comma.

Art. 815. (Ricusazione degli arbitri)

Un arbitro può essere ricusato:

- 1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
- 2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- 3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- 4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- 5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- 6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha depresso come testimone.

Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per motivi conosciuti dopo la nomina.

La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza di ricusazione condanna la parte che l'ha proposta al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense.

La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.

Capo III: DEL PROCEDIMENTO

Art. 816. (Sede dell'arbitrato)

Le parti determinano la sede dell'arbitrato nel territorio della Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri. Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell'arbitrato, questa è nel luogo in cui è stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la sede è a Roma. Se la convenzione d'arbitrato non dispone diversamente, gli arbitri possono tenere udienza, compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi dalla sede dell'arbitrato ed anche all'estero.

Art. 816-bis. (Svolgimento del procedimento)

Le parti possono stabilire nella convenzione d'arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell'arbitrato. In mancanza di tali norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno. Essi debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la pronuncia del lodo. In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e della notificazione della sua impugnazione.

Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.

Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.

Art. 816-ter. (Istruzione probatoria)

L'istruttoria o singoli atti di istruzione possono essere delegati dagli arbitri ad uno di essi.

Gli arbitri possono assumere direttamente presso di sé la testimonianza, ovvero deliberare di assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio. Possono altresì deliberare di assumere la deposizione richiedendo al testimone di fornire per iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.

Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengono opportuno secondo le circostanze, possono richiedere al presidente del tribunale della sede dell'arbitrato, che ne ordini la comparizione davanti a loro.

Nell'ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza.

Gli arbitri possono farsi assistere da uno o più consulenti tecnici. Possono essere nominati consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti.

Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio.

Art. 816-quater. (Pluralità di parti)

Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.

Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l'arbitrato è improcedibile.

Art. 816-quinquies. (Intervento di terzi e successione nel diritto controverso)

L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario.

Si applica l'articolo 111.

Art. 816-sexies. (Morte, estinzione o perdita di capacità della parte)

Se la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono sospendere il procedimento.

Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli arbitri possono rinunciare all'incarico.

Art. 816-septies. (Anticipazione delle spese)

Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte.

Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale.

Art. 817. (Eccezione d'incompetenza)

Se la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione d'arbitrato o la regolare costituzione degli arbitri sono contestate nel corso dell'arbitrato, gli arbitri decidono sulla propria competenza.

Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il caso di controversia non arbitrabile.

La parte, che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo.

Art. 817-bis. (Compensazione)

Gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non è compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato.

Art. 818. (Provvedimenti cautelari)

Gli arbitri non possono concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge.

Art. 819. (Questioni pregiudiziali di merito)

Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia di giudicato per legge.

Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su materie che possono essere oggetto di convenzione di arbitrato. Se tali questioni non sono comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla richiesta di tutte le parti.

Art. 819-bis. (Sospensione del procedimento arbitrale)

Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e Disciplina degli arbitri

Ferma l'applicazione dell'articolo 816-sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:

- 1) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria;
- 2) se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;
- 3) quando rimettono alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Se nel procedimento arbitrale è invocata l'autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell'articolo 337.

Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione nessuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell'atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all'autorità giudiziaria.

Art. 819-ter. (Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria)

La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell'eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio.

Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295.

In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato.

Capo IV: DEL LODO

Art. 820. (Termine per la decisione)

Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.

Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.

In ogni caso il termine può essere prorogato:

- a) mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;
- b) dal presidente del tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di una delle parti o degli arbitri; l'istanza può essere proposta fino alla scadenza del termine. In ogni caso il termine può essere prorogato solo prima della scadenza.

Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di centottanta giorni nei casi seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

- a) se debbono essere assunti mezzi di prova;
- b) se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;
- c) se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
- d) se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico. Il termine per la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.

Art. 821. (Rilevanza del decorso del termine)

Il decorso del termine indicato nell'articolo precedente non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro

decadenza.

Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano estinto il procedimento.

Art. 822. (Norme per la deliberazione)

Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.

Art. 823. (Deliberazione e requisiti del lodo)

Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale.

Il lodo deve contenere:

- 1) il nome degli arbitri;
- 2) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
- 3) l'indicazione delle parti;
- 4) l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;
- 5) l'esposizione sommaria dei motivi;
- 6) il dispositivo;
- 7) la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
- 8) la data delle sottoscrizioni.

Art. 824. (Originali e copie del lodo)

Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.

Art. 824-bis. (Efficacia del lodo)

Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.

Art. 825. (Deposito del lodo)

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo è soggetto a trascrizione o annotazione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti dell'articolo 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso alla corte d'appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza.

Art. 826. (Correzione del lodo)

Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:

- a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;
- b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824.

Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.

Se il lodo è stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui è stato depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288, in quanto compatibili. Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere.

Capo V: DELLE IMPUGNAZIONI

Art. 827. (Mezzi di impugnazione)

Il lodo è soggetto all'impugnazione per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo.

I mezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.

Il lodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo unitamente al lodo definitivo.

Art. 828. (Impugnazione per nullità)

L'impugnazione per nullità si propone, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato.

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.

L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può essere impugnato relativamente alle parti corrette nei termini ordinari, a decorrere dalla comunicazione dell'atto di correzione.

Art. 829. (Casi di nullità)

L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque preventiva rinuncia, nei casi seguenti:

- 1) se la convenzione d'arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma;
- 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi II e VI del presente titolo, purché la nullità sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
- 4) se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione dell'articolo 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia in ogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;
- 5) se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell'articolo 823;
- 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 821;
- 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte dalle parti sotto espressa sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;
- 8) se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;
- 9) se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;
- 10) se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della controversia doveva essere deciso dagli arbitri;
- 11) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;
- 12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato.

La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.

L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. È ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.

L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa:

- 1) nelle controversie previste dall'articolo 409;
- 2) se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.

Nelle controversie previste dall'articolo 409, il lodo è soggetto ad impugnazione anche per violazione dei contratti e accordi collettivi.

Art. 830. (Decisione sull'impugnazione per nullità)

La corte d'appello decide sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Se il vizio incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

Se il lodo è annullato per i motivi di cui all'articolo 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) o 12), terzo, quarto o quinto, la corte d'appello decide la controversia nel merito salvo che le parti non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo. Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all'estero, la corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.

Quando la corte d'appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia.

Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell'impugnazione, la corte d'appello può sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.

Art. 831. (Revocazione ed opposizione di terzo)

Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospeso fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

Capo VI: DELL'ARBITRATO SECONDO REGOLAMENTI PRECOSTITUITI**Art. 832. (Rinvio a regolamenti arbitrali)**

La convenzione d'arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito.

Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione di arbitrato.

Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio.

Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi.

Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricsuzione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge.

Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.

Capo VII: DEI LODI STRANIERI**Art. 839. (Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri)**

Chi vuol far valere nella Repubblica un lodo straniero deve proporre ricorso al presidente della corte d'appello nella cui circoscrizione risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la corte d'appello di Roma.

Il ricorrente deve produrre il lodo in originale o in copia conforme insieme con l'atto di compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

non derogata o integrata dal presente Codice e, quando quest'ultimo lo consenta, dagli statuti e regolamenti delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, e dagli accordi di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del presente Codice.

3. Ove manchino specifiche disposizioni, l'organo arbitrale impartisce, nel rispetto dei principi del contraddittorio, le prescrizioni da osservare nella procedura ricercando soluzioni che assicurino imparzialità, parità di trattamento e speditezza.

Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

Il presidente della corte d'appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:

- 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;
- 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Art. 840. (Opposizione)

Contro il decreto che accorda o nega l'efficacia del lodo straniero è ammessa opposizione da proporsi con citazione dinanzi alla corte d'appello entro trenta giorni dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di decreto che l'accorda.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge a norma degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili. La corte d'appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono rifiutati dalla corte d'appello se nel giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle seguenti circostanze:

- 1) le parti della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui il lodo è stato pronunciato;
- 2) la parte nei cui confronti il lodo è invocato non è stata informata della designazione dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la propria difesa nel procedimento stesso;
- 3) il lodo ha pronunciato su una controversia non contemplata nel compromesso o nella clausola compromissoria, oppure fuori dei limiti del compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad arbitrato possono essere separate da quelle che riguardano questioni non sottoposte ad arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;
- 4) la costituzione del collegio arbitrale o il procedimento arbitrale non sono stati conformi all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento dell'arbitrato;
- 5) il lodo non è ancora divenuto vincolante per le parti o è stato annullato o sospeso da un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Allorché l'annullamento o la sospensione dell'efficacia del lodo straniero siano stati richiesti all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la corte d'appello può sospendere il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la corte d'appello accerta che: 1) la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

- 2) il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.

TITOLO II

Procedura

Art. 5 - Previo esperimento dei ricorsi federali

1. Il contenzioso arbitrale è introdotto previo l'esperimento, ove previsto, dei ricorsi contemplati dagli statuti e regolamenti delle Federazioni, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
2. Se i ricorsi di cui al precedente comma non risultano ancora definiti alla scadenza del termine previsto o, in mancanza, decorsi sessanta giorni dalla loro proposizione, l'interessato, previa assegnazione di un ulteriore termine di quindici giorni per la pronuncia, può adire la sede arbitrale senza dover attendere la decisione.

Art. 6 - Arbitro unico; Collegio Arbitrale

1. Le controversie sono decise da arbitri unici o da collegi composti da tre arbitri di cui uno con funzione di presidente, tutti tratti dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 2.
2. La sede dell'organo giudicante è in Roma negli uffici del Tribunale presso il CONI.
3. Se le disposizioni statutarie, regolamentari e gli accordi tra le parti non dispongono diversamente, l'organo decidente è costituito in forma collegiale. Ciascuna parte designa un arbitro: i due arbitri designati individuano d'accordo il terzo arbitro con funzioni di presidente.
4. L'arbitro unico è scelto d'accordo dalle parti.
5. Gli arbitri designati debbono far pervenire alla Segreteria generale del Tribunale di cui all'articolo 31 (d'ora innanzi Segreteria), entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nomina, la loro accettazione insieme alla formale attestazione di essere in condizione di assolvere, anche per la loro completa estraneità agli interessi dedotti, le funzioni arbitrali in piena autonomia, imparzialità e indipendenza.

Art. 7 - Arbitrato con pluralità di parti

1. Se la controversia proposta comporta, per il suo carattere inscindibile, l'instaurazione di un litisconsorzio necessario e tutti i soggetti coinvolti risultano sottoposti alla disciplina arbitrale, spetta al Presidente del Tribunale la composizione del collegio e l'individuazione del suo presidente.
2. Resta salva la facoltà delle parti, se lo consentano gli statuti, i regolamenti e gli accordi di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, di procedere alla nomina di un arbitro unico o di un collegio, designati di comune accordo da tutte le parti implicate nella lite.

Art. 8 - Comportamento degli arbitri, sanzioni, incompatibilità

1. Gli arbitri, tenuti a comportamenti consoni alle funzioni loro affidate, espletano l'attività arbitrale con impegno, autonomia, imparzialità e indipendenza al di fuori di ogni conflitto di interesse. E' in ogni caso incompatibile con la funzione arbitrale la qualità di componente o di dipendente di organi del CONI, di Federazioni, di Discipline sportive associate, di Enti di promozione sportiva o di strutture ad essi strumentali, nonché qualsiasi rapporto di consulenza e assistenza con soggetti sottoposti alla giurisdizione arbitrale di cui al presente Codice.
2. Gli arbitri sono tenuti a non fornire indiscrezioni sulle controversie che sono chiamati a definire e sulle posizioni assunte nella camera di consiglio dai componenti del collegio.
3. Soltanto il Presidente del Tribunale può autorizzare la divulgazione di informazioni e comunicati in ordine a controversie pendenti o decise.
4. Spetta al Presidente del Tribunale, eseguiti gli accertamenti necessari e sentito l'interessato, promuovere innanzi all'Alta Corte, previa contestazione degli addebiti, la procedura destinata a concludersi, in caso di riconoscimento della responsabilità, con la irrogazione, a seconda della gravità della violazione commessa, del richiamo, della deplorazione e del depennamento dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 9 - Introduzione dell'arbitrato

1. La procedura arbitrale è introdotta con istanza rivolta al Tribunale nella quale sono contenuti i seguenti elementi:
 - a) nome e cognome della parte istante e suo codice fiscale e indirizzo, se si tratta di persona fisica; denominazione, codice fiscale, nome e cognome del legale rappresentante, sede, se si tratta di soggetto collettivo, ulteriori eventuali informazioni capaci di facilitare, durante la procedura arbitrale, le comunicazioni tra la Segreteria e le parti (quali partita IVA, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica);

- b) nome, cognome e indirizzo della parte intimata, se si tratta di persona fisica; denominazione, nome e cognome del legale rappresentante, sede, se si tratta di soggetto collettivo;
 - c) normativa statutaria, regolamentare o convenzionale sulla quale si fonda la competenza arbitrale;
 - d) eventuale pronuncia adottata sulla controversia dalle Federazioni, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva;
 - e) domande che si sottopongono all'esame dell'organo arbitrale;
 - f) prove offerte o da acquisire;
 - g) nome e cognome dell'arbitro designato dalla parte istante se il lodo è di competenza collegiale;
 - h) estremi del versamento dei diritti amministrativi di cui al comma 6 dell'articolo 26;
 - i) sottoscrizione della parte e del suo difensore dotato di procura.
2. Il difensore, scelto tra gli avvocati iscritti agli albi professionali, rappresenta e difende la parte nella procedura e riceve, nell'interesse di essa, tutti gli atti del procedimento non espressamente riservati alla parte stessa. Il difensore non può compiere atti che importano disposizione dei diritti in contestazione se non ne ha ricevuto esplicito mandato.

Art. 10 - Modalità e termini di comunicazione dell'istanza arbitrale alla controparte

- 1. L'istanza arbitrale è trasmessa alla controparte a cura dell'istante nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di cui al successivo comma 4.
- 2. Le modalità di trasmissione sono libere, ma grava sull'istante l'onere della prova del ricevimento da parte del destinatario.
- 3. L'istanza, completa di tutti gli elementi di cui all'articolo 9, può essere trasmessa, nel rispetto dei termini di cui al comma 4, anche via fax o posta elettronica.
- 4. Il termine di cui ai commi 1 e 3 decorre dalla data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione o è maturato, dopo la diffida di cui all'articolo 5, comma 2, il termine per l'adozione di tale pronuncia. Se non è previsto il ricorso alle Federazioni, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva il termine decorre dalla data in cui l'istante ha avuto conoscenza dei fatti che hanno dato luogo alla controversia.

Art. 11 - Termine per il deposito dell'istanza arbitrale in Segreteria

- 1. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di cui ai commi 1 e 4 del precedente articolo, la parte deve depositare in Segreteria l'originale del ricorso sottoscritto dalla stessa e dal suo difensore unitamente ai documenti allegati e alla prova

del ricevimento dell'istanza da parte dei suoi destinatari. Ove la parte si sia avvalsa della facoltà di cui al comma 3 dell' articolo 10, dovrà essere prodotta anche copia del fax o del messaggio di posta elettronica trasmesso.

2. Il deposito del ricorso in originale e della documentazione ad esso allegata può essere effettuato sia in Segreteria nelle ore di ufficio, sia con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 10.
3. La Segreteria invia per conoscenza copia dell'istanza arbitrale alla Federazione, alla Disciplina sportiva associata ovvero all'Ente di promozione sportiva di appartenenza, se diversa dalla controparte.

Art. 12 - Difese della parte intimata

1. Nei venti giorni successivi al ricevimento della domanda di arbitrato la parte intimata fa pervenire alla parte istante, con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, una memoria difensiva nella quale si espongono i seguenti elementi:
 - a) nome e cognome della parte intimata e suo codice fiscale e indirizzo, se si tratta di persona fisica; denominazione, codice fiscale, nome e cognome del legale rappresentante, sede, se si tratta di soggetto collettivo, ulteriori eventuali informazioni capaci di facilitare, durante la procedura arbitrale, i contatti tra la Segreteria e le parti (quali partita IVA, telefono, telefax, indirizzo di posta elettronica);
 - b) svolgimento delle difese in rito e nel merito;
 - c) prove offerte o da acquisire;
 - d) eventuale domanda riconvenzionale;
 - e) nome e cognome dell'arbitro designato dalla parte intimata se il lodo è di competenza collegiale;
 - f) estremi del versamento dei diritti amministrativi di cui al comma 6 dell'articolo 26;
 - g) sottoscrizione della parte e del suo difensore munito di procura.
2. Valgono per il difensore di cui alla lettera g) del comma precedente le disposizioni dettate nell'articolo 9, comma 2.
3. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, la parte intimata deve depositare nella Segreteria la memoria e i documenti allegati unitamente alla prova del ricevimento della memoria stessa da parte dei destinatari. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2.

Art. 13 - Replica della parte istante alla domanda riconvenzionale

1. La parte istante può replicare alla eventuale domanda riconvenzionale nel termine di dieci giorni decorrente dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 1,

depositando in Segreteria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, una memoria difensiva con allegata documentazione.

Art. 14 - Deposito incompleto e irregolare. Regolarizzazione e decadenza

1. La Segreteria, se riscontri incompletezza o irregolarità nell'istanza e negli scritti difensivi delle parti o nella documentazione prodotta, ne informa il Presidente del Tribunale che assegna alla parte un termine, a pena di decadenza, non superiore, di regola, a dieci giorni per l'eventuale completamento o regolarizzazione.

Art. 15 - Atti e documenti necessari per gli arbitri e le parti

1. Le parti devono depositare in Segreteria, entro i termini di cui agli articoli 11, comma 1, 12, comma 3, e 13, comma 1, copie del ricorso, delle memorie e di ogni documento allegato in originale e nel numero di copie sufficienti per il Collegio, per le altre parti e per la Segreteria.

Art. 16 - Modalità di trasmissione di atti delle parti e relativi documenti a cura della Segreteria

1. Anche al di fuori dei casi espressamente contemplati nei precedenti articoli, la Segreteria, salve diverse disposizioni, procede a qualunque comunicazione prescritta senza vincoli di forma, acquisendo la prova dell'avvenuto ricevimento dell'atto trasmesso.

Art. 17 - Nomina degli arbitri da parte del Presidente del Tribunale in caso di omissione delle parti

1. Se la parte istante o la parte intimata o entrambe non designano gli arbitri di rispettiva competenza, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lett. g), e 12, comma 1, lett. e), provvede il Presidente del Tribunale, dopo aver assegnato alla parte il termine di decadenza di cinque giorni per provvedere alla designazione non effettuata.
2. Il Presidente del Tribunale, previa assegnazione dello stesso termine di decadenza di cui al precedente comma, provvede alla nomina del terzo arbitro quando gli arbitri designati dalle parti o individuati ai sensi del precedente comma dal Presidente del Tribunale non abbiano raggiunto l'accordo nei cinque giorni decorrenti dalla comunicazione al secondo arbitro dell'incarico conferitogli.

3. Quando la controversia deve essere definita da un arbitro unico e le parti non abbiano raggiunto l'accordo nei cinque giorni successivi al ricevimento da parte dell'istante della memoria difensiva proveniente dalla parte intimata o, nel caso di presentazione di domanda riconvenzionale nei cinque giorni successivi al ricevimento da parte dell'intimato della replica alla domanda riconvenzionale, provvede il Presidente del Tribunale, previa assegnazione alle parti del termine di decadenza di cinque giorni.
4. La Segreteria provvede a dare notizia alle parti e agli arbitri prescelti delle determinazioni presidenziali.

Art. 18 - Ricusazione degli arbitri

1. Ciascuna parte, con istanza all'Alta Corte ai sensi dell'articolo 12 *ter*, comma 7, dello Statuto del CONI⁽¹²⁾, può ricusare uno o più arbitri in presenza delle condizioni di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile⁽¹³⁾ o di ulteriori specifiche circostanze che impediscono od ostacolano lo svolgimento autonomo, imparziale e indipendente delle funzioni arbitrali.
2. L'istanza va presentata alla Segreteria, che ne cura senza indugio la trasmissione all'Alta Corte e la comunicazione alle altre parti, entro tre giorni dalla data in cui la nomina dell'arbitro è conosciuta dalla parte o è acquisita da quest'ultima conoscenza dei fatti posti a base della ricusazione.

Art. 19 - Dichiarazione di manifesta incompetenza arbitrale pronunciata dal Presidente del Tribunale

1. D'ufficio o su eccezione di parte, prima della nomina dell'organo arbitrale, il Presidente del Tribunale, sentite le parti, può dichiarare la manifesta incompetenza del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite. La declaratoria d'incompetenza non consente l'ulteriore corso della procedura.
2. E' ammessa istanza di riesame avverso la declaratoria di incompetenza innanzi all'Alta Corte nel termine di giorni dieci dalla comunicazione della pronuncia presidenziale. La decisione dell'Alta Corte se affermativa della competenza arbitrale vincola sul punto il collegio che dovrà definire la controversia.
3. Il Presidente del Tribunale, se non ritiene sussistenti le condizioni per dichiarare la manifesta incompetenza arbitrale, dispone la prosecuzione della procedura, restando impregiudicate le future decisioni sulla competenza dell'organo arbitrale decidente.

⁽¹²⁾ V. nota (1)

⁽¹³⁾ V. nota (11)

4. Se la controversia ha rilevanza anche per l'ordinamento della Repubblica resta salva l'azione di nullità del lodo, ai sensi degli articoli 828 e 829 del codice di procedura civile⁽¹⁴⁾.

Art. 20 - Tentativo di conciliazione

1. Nella prima udienza, fissata di norma entro dieci giorni dall'accettazione della nomina dell'arbitro unico o dall'ultima accettazione della nomina in caso di collegio arbitrale, si procede al tentativo di conciliazione prescritto dall'articolo 12 *ter*, comma 3, dello Statuto del CONI⁽¹⁵⁾.
2. Il tentativo è esperito sentendo le parti senza particolari formalità.
3. Se la conciliazione è raggiunta si dà atto della conclusione dell'accordo concluso nel verbale della seduta o in un separato documento allegato al verbale, entrambi sottoscritti dalle parti e dall'organo arbitrale che determina anche l'importo delle spese e degli onorari spettanti, tenendo conto dell'attività fino a quel momento espletata e della natura della controversia.
4. In caso di istanza arbitrale fondata su di una pluralità di domande, se la conciliazione è raggiunta solo per alcune di esse, il giudizio prosegue per le controversie relative alle domande non conciliate rinviandosi al lodo definitivo la liquidazione degli onorari e delle spese.
5. Si considera esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione quando, senza giustificato motivo, una o entrambe le parti non siano comparse all'udienza.
6. In ogni momento della procedura, ove l'organo arbitrale ne ravvisi l'opportunità, può essere rinnovato il tentativo di conciliazione.

Art. 21 - Cause mature per la decisione; cause che richiedono istruttoria

1. Quando il tentativo di conciliazione non riesce l'organo arbitrale, se ritiene che la controversia sia matura per la decisione, fissa, nel termine più breve possibile, l'udienza nella quale le parti possono svolgere oralmente le loro difese. Se la natura della controversia lo richiede, l'organo arbitrale può concedere termini per lo scambio di memorie difensive ed eventuali repliche. L'arbitro unico o il presidente del collegio ha, in ogni caso, facoltà di modificare anche d'ufficio la data dell'udienza di discussione e di

⁽¹⁴⁾ V. nota (11)

⁽¹⁵⁾ V. nota (1)

prorogare i termini per il deposito delle memorie difensive, sentiti, in caso di pronuncia collegiale, gli altri arbitri senza particolari formalità.

2. Se le parti sono tutte presenti all'udienza di cui al comma 1 e chiedono concordemente di anticipare ad essa la discussione e l'organo decidente concorda, la causa è trattenuta in decisione dopo la discussione. La causa è altresì trattenuta in decisione se le parti in causa, tutte presenti o rappresentate all'udienza, dichiarano concordemente di rinunciare alla discussione.
3. Ove ritenga necessaria l'istruttoria l'organo arbitrale ammette o dispone di ufficio nella stessa udienza i mezzi istruttori rilevanti o si riserva di provvedere con separata ordinanza. In entrambi i casi può essere delegata al presidente del collegio o ad uno degli arbitri il compito di curare l'assunzione della prova disposta. Con le stesse modalità può essere affidata consulenza tecnica e possono essere richieste informazioni alle Autorità sportive. Di tali provvedimenti la Segreteria dà immediata notizia alle parti non presenti o non rappresentate all'udienza.
4. Sono utilizzabili nel giudizio arbitrale le prove raccolte nel contenzioso svolto presso le Federazioni, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva.

Art. 22 - Prove, prova testimoniale, consulenza tecnica

1. Salve esigenze sopravvenute, tutti i mezzi istruttori devono essere richiesti al più tardi nell'udienza di cui all'articolo 20.
2. Per l'ammissione di prova testimoniale l'istante deve indicare nome e cognome, indirizzo delle persone che debbono essere sentite e le circostanze sulle quali le stesse debbono rispondere. Non è necessaria l'articolazione di specifici capitoli ai fini dell'assunzione della prova. L'organo arbitrale può, nel corso dell'assunzione dei testi, chiedere informazioni e chiarimenti sui fatti di causa.
3. L'organo arbitrale può chiedere in forma scritta informazioni su specifici quesiti a soggetti che rivestano o abbiano rivestito incarichi in organismi sportivi a conoscenza di elementi rilevanti ai fini della controversia.
4. Nel caso in cui sia disposta consulenza tecnica d'ufficio le parti possono nominare un proprio consulente.

Art. 23 - Misure cautelari

1. Possono essere richieste all'organo arbitrale misure cautelari quando sussista pericolo di danno grave e irreparabile e ad un sommario esame sia possibile una ragionevole previsione dell'esito favorevole della lite.

2. In presenza di situazioni di particolare gravità e urgenza, tali da non consentire all'organo arbitrale di intervenire tempestivamente, provvede sulla istanza cautelare il Presidente del Tribunale, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace fino alla pronuncia dell'organo arbitrale il quale, nella prima riunione utile, può confermarlo o revocarlo.
3. Le misure cautelari sono efficaci nel solo ordinamento sportivo.

Art. 24 - Discussione della causa dopo l'istruttoria

1. Conclusa l'istruttoria, l'organo arbitrale fissa l'udienza di discussione, di cui viene data comunicazione alle parti non presenti o non rappresentate.
2. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21.

Art. 25 - Termine per la pronuncia del lodo

1. L'organo arbitrale, salve le diverse disposizioni degli statuti e regolamenti e degli accordi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2, deve emettere il lodo entro novanta giorni. Il termine decorre, se si tratta di arbitrato con arbitro unico, dalla data di accettazione della nomina da parte dell'arbitro; in caso di arbitrato collegiale, dalla data dell'ultima accettazione.
2. Le parti, di comune intesa, possono prorogare il termine di cui al precedente comma. Tale facoltà può essere delegata con atto scritto dalle parti ai loro difensori.
3. Nel caso in cui siano disposti mezzi istruttori, consulenze tecniche, richieste di informazioni alle Autorità sportive, l'organo arbitrale, se ne ravvisi la necessità, può prorogare per una sola volta il termine di un ulteriore periodo non eccedente i novanta giorni.
4. Se sussistono ragioni di urgenza l'organo arbitrale può, anche d'ufficio, ridurre fino a un terzo il termine per la pronuncia del lodo, riducendo in egual misura i tempi a disposizione delle parti per lo svolgimento della loro attività difensiva. Uguale determinazione può essere adottata dal Presidente del Tribunale prima della costituzione dell'organo arbitrale quando la pronuncia del lodo nei termini ordinari può pregiudicare o rendere più gravose le ragioni delle parti specie se collegate all'osservanza di calendari o a programmazioni da eseguire entro tempi predefiniti.
5. La Segreteria dà prontamente notizia alle parti delle determinazioni di cui al presente articolo.

6. Se è proposta istanza di ricusazione, il termine per la pronuncia del lodo resta sospeso fino alla pronuncia dell'Alta Corte in caso di pronuncia negativa o fino alla nomina del nuovo arbitro in caso di accoglimento.
7. Il termine per la pronuncia del lodo resta sospeso se per qualunque ragione sopravvenuta si renda necessario procedere alla sostituzione dell'arbitro unico o di componenti del collegio.
8. La Segreteria provvede alla tenuta di uno scadenario informatico dei termini per la pronuncia dei lodi, annotando le relative variazioni o sospensioni; provvede, altresì, ad inviare, possibilmente in automatico, un avviso all'organo arbitrale della prevista scadenza trenta giorni prima e a registrare gli adempimenti conseguenti informando il Presidente del Tribunale dell'eventuale mancato deposito.

Art. 26 - Lodo parziale; spese del procedimento arbitrale

1. Il lodo deve pronunciare su tutte le questioni della controversia.
2. L'organo arbitrale, se ritiene, per giustificate ragioni, di definire separatamente alcuni punti della controversia, emette lodo parziale.
3. Nel lodo definitivo l'organo arbitrale stabilisce, in applicazione dei principi in tema di soccombenza, su quali parti e in che misura debbono gravare le spese e gli onorari di difesa, le spese e i compensi arbitrali nonché i diritti amministrativi di spettanza del CONI.
4. Gli onorari arbitrali, contenuti in ogni caso nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla tabella di cui all'articolo 32, sono determinati tenendo conto della complessità delle questioni affrontate, del tempo richiesto per la loro soluzione e della rilevanza anche sul piano economico della controversia definita.
5. Su autorizzazione del Presidente del Tribunale l'organo arbitrale può richiedere a titolo di acconto alle parti, oltre all'importo delle spese, una somma non eccedente la metà del presumibile ammontare degli onorari spettanti.
6. La corresponsione dei diritti amministrativi di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), è condizione di procedibilità dell'istanza arbitrale e dello svolgimento di ogni attività difensiva delle parti.

Art. 27 - Forma del lodo

1. Il lodo, intestato al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, deve contenere i seguenti elementi:

Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e Disciplina degli arbitri

- a) nome e cognome dell'arbitro unico o dei componenti del collegio;
 - b) nome e cognome delle parti, o loro denominazione se si tratta di soggetti collettivi; nome e cognome del rappresentante legale del soggetto collettivo; nome e cognome in entrambi i casi dei difensori delle parti;
 - c) statuto, regolamento, accordo sul quale si fonda la competenza arbitrale;
 - d) esposizione dei fatti e dei motivi della decisione adottata;
 - e) dispositivo;
 - f) sottoscrizione dell'arbitro unico o, nel caso di decisione collegiale, sottoscrizione degli arbitri ai sensi dell'articolo 823 c.p.c.⁽¹⁶⁾;
 - g) data di sottoscrizione del lodo e indicazione della sede dell'arbitrato.
2. Il lodo è redatto in tanti originali quante sono le parti più uno da conservare presso la Segreteria.
 3. Il lodo, nel rispetto delle regole dettate a salvaguardia della riservatezza, è pubblicato anche sul sito internet del CONI.

Art. 28 - Azioni di nullità dinanzi alla Corte d'Appello

1. I lodi arbitrali aventi ad oggetto controversie rilevanti anche per l'ordinamento della Repubblica sono sempre impugnabili, in conformità di quanto disposto nell'articolo 12 *ter*, comma 3, dello Statuto del CONI⁽¹⁷⁾, anche in presenza della cosiddetta "clausola di giustizia" eventualmente contenuta negli statuti, regolamenti e accordi di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, con i mezzi previsti dal codice di procedura civile.

Art. 29 - Adempimento dell'obbligo di conformarsi al lodo arbitrale

1. Decorsi trenta giorni dal ricevimento del lodo dalla parte tenuta all'adempimento, qualora il lodo risulti ancora ineseguito, l'interessato può, finché sussiste un interesse all'esecuzione, proporre ricorso all'Alta Corte per l'adempimento della pronuncia arbitrale.
2. Il ricorso è depositato presso la Segreteria dell'Alta Corte, che provvede all'immediata trasmissione di copia del ricorso e della eventuale documentazione ad esso allegata alla parte tenuta all'adempimento. La Segreteria dell'Alta Corte dà comunicazione, con l'allegata copia del ricorso, anche al CONI, alle Federazioni, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva competenti.

⁽¹⁶⁾ V. nota (11)

⁽¹⁷⁾ V. nota (1)

3. La parte intimata, il CONI, la Federazione, la Disciplina sportiva associata o l'Ente di promozione sportiva competente possono depositare osservazioni ed eventuali documenti entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso e degli atti ad esso allegati.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma il Presidente dell'Alta Corte fissa la camera di consiglio nella quale sono uditi i difensori delle parti che possono presentare scritti difensivi entro il termine di tre giorni lavorativi precedenti la data fissata per la camera di consiglio.
5. Salvo quanto diversamente disposto, si applicano alla procedura le norme concernenti il giudizio innanzi all'Alta Corte per l'adempimento dell'obbligo di conformarsi alla decisione.
6. L'Alta Corte si pronuncia, di norma, con decisione in forma semplificata e in caso di accoglimento può nominare un commissario *ad acta* per gli adempimenti o demandare la nomina del commissario al CONI, alla Federazione, alla Disciplina sportiva associata, all'Ente di promozione sportiva competente.
7. La proposizione del ricorso e la decisione dell'Alta Corte non pregiudicano l'esercizio degli autonomi poteri anche in sede disciplinare e di vigilanza dei competenti organi del CONI, delle Federazioni, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Art. 30 - Patrocinio per le parti non abbienti

1. E' istituito presso il Tribunale l'albo dei difensori disponibili a prestare il loro patrocinio gratuito a favore di soggetti che versano in condizioni di grave e comprovato disagio economico.
2. L'iscrizione all'albo dei difensori è disposta dal Presidente del Tribunale, sentita l'Alta Corte, a domanda degli interessati, che dovranno corredare la loro richiesta con i seguenti documenti:
 - a) iscrizione all'Albo degli avvocati e anzianità maturata;
 - b) eventuali precedenti esperienze in attività giurisdizionali arbitrali o conciliative;
 - c) ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'attitudine dell'aspirante ad esplicare attività di difesa sportiva.
3. Non è consentita la contemporanea iscrizione nell'elenco degli arbitri e in quello dei difensori.
4. Se ritiene fondata l'istanza di assistenza gratuita il Presidente del Tribunale designa senza indugio il difensore prescelto nell'albo di cui al comma 1.
5. L'istanza della parte rivolta ad avvalersi della difesa gratuita non produce effetti sospensivi della decorrenza dei termini di accesso all'arbitrato e di ogni altro termine

fissato a pena di decadenza. Il Presidente del Tribunale può tuttavia, nell'accogliere l'istanza, concedere una proroga dei termini alle parti interessate per lo svolgimento dell'attività difensiva.

6. La Segreteria dà immediata comunicazione alla parte o al difensore designato delle determinazioni adottate.

Art. 31 - Segreteria generale

1. Il Segretario Generale coadiuva il Presidente del Tribunale nei suoi compiti e ne attua le direttive; dirige gli uffici della Segreteria del Tribunale ed è responsabile dell'attività di segreteria degli organi arbitrali. Può delegare, di volta in volta, quando particolari esigenze organizzative lo richiedano, quest'ultimo compito al Segretario supplente o ad altro personale dell'ufficio della Segreteria o di altre strutture del CONI previo assenso del superiore gerarchico del designato.
2. La Segreteria attende, tra l'altro, alle seguenti attività:
 - a) segnala al Presidente le pratiche che richiedono interventi di competenza del predetto predisponendo, ove la natura degli interventi lo richieda, uno scadenziario informatico;
 - b) cura la comunicazione degli atti e dei documenti di causa;
 - c) provvede alla redazione dei verbali delle udienze arbitrali;
 - d) riceve e custodisce gli atti e i documenti di causa curando, dopo la definizione delle procedure, la conservazione degli stessi anche su supporto elettronico;
 - e) cura la formazione dei fascicoli con gli atti e documenti da mettere a disposizione degli arbitri chiamati a conoscere della controversia;
 - f) cura, conformandosi agli indirizzi del Presidente, la massimazione dei lodi ed esegue ricerche di dottrina e giurisprudenza;
 - g) assicura l'operatività di un sistema informatico semplice, celere ed efficiente nel quale sono, tra l'altro, pubblicati:
 - 1) sommarie indicazioni delle controversie instaurate, salva l'osservanza delle norme a protezione dei dati sensibili;
 - 2) il testo dei lodi arbitrali.

Art. 32 - Diritti amministrativi, onorari, compensi e spese

1. Alle spese di funzionamento del Tribunale provvede il CONI, utilizzando prioritariamente i proventi dei diritti amministrativi concernenti i giudizi di cui all'articolo 12 dello Statuto del CONI⁽¹⁸⁾ stesso.

⁽¹⁸⁾ **Art. 12 - Sistema di giustizia e di arbitrato per lo sport**

1. Sono istituiti presso il CONI, in piena autonomia e indipendenza, l'Alta Corte di giustizia sportiva e il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport.

2. La Giunta Nazionale del CONI stabilisce e rivede annualmente, anche su segnalazione dell'Alta Corte, apposite Tabelle nelle quali sono determinati:
 - a) l'importo dei diritti amministrativi, da versare direttamente alla Tesoreria del CONI per ogni domanda, costituzione o intervento in giudizio previsti nel Codice;
 - b) i limiti minimi e massimi degli onorari e delle spese liquidabili agli organi arbitrali per i procedimenti di cui al Codice.
 - c) l'importo del compenso omnicomprensivo su base annua al Presidente del Tribunale.

Art. 33 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il Codice entra in vigore, congiuntamente al Codice dell'Alta Corte, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione e si applica a tutte le procedure introdotte successivamente alla data predetta.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, fino all'entrata in vigore del Codice le controversie sportive restano devolute alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport che le definisce, anche dopo tale termine, secondo le norme previgenti anche per quanto riguarda il termine per il deposito del lodo.
3. Per le istanze di accesso alla giustizia arbitrale per le quali alla data di entrata in vigore del Codice non sia stata completata la nomina dell'organo arbitrale, le parti richiedenti dovranno riproporre la domanda al Tribunale secondo quanto previsto dalla presente normativa.
4. Fino a quando non interverranno le nuove determinazioni della Giunta Nazionale del CONI previste dall'articolo 32 continuano ad applicarsi, in via transitoria, gli importi previsti nella "Tabella dei diritti, onorari e spese per la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport" (Tabella) attualmente in vigore; nella fase di introduzione della domanda di cui al Titolo II del Codice, i diritti amministrativi sono corrisposti da tutte le parti nella misura prevista nella Tabella per la Fase conciliativa. In mancanza di conciliazione nella prima udienza di cui all'articolo 20, comma 1 i diritti amministrativi sono corrisposti da tutte le parti nella misura prevista nella Tabella per la Fase arbitrale.

-
2. La disciplina prevista nel presente articolo e nei seguenti articoli 12 bis e 12 ter in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi Statuti.

INDICE

TITOLO I – Principi	2
Art. 1 Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport	2
Art. 2 Controversie deferite alla competenza arbitrale del Tribunale	3
Art. 3 Controversie sottratte alla competenza arbitrale del Tribunale	4
Art. 4 Norme applicabili in sede arbitrale	5
TITOLO II – Procedura.....	17
Art. 5 Previo esperimento dei ricorsi federali	17
Art. 6 Arbitro unico; Collegio Arbitrale	17
Art. 7 Arbitrato con pluralità di parti	18
Art. 8 Comportamento degli arbitri, sanzioni, incompatibilità.....	18
Art. 9 Introduzione dell'arbitrato	18
Art. 10 Modalità e termini di comunicazione dell'istanza arbitrale alla controparte	19
Art. 11 Termine per il deposito dell'istanza arbitrale in Segreteria	19
Art. 12 Difese della parte intimata	20
Art. 13 Replica della parte istante alla domanda riconvenzionale	20
Art. 14 Deposito incompleto e irregolare. Regolarizzazione e decadenza	21
Art. 15 Atti e documenti necessari per gli arbitri e le parti	21
Art. 16 Modalità di trasmissione di atti delle parti e relativi documenti a cura della Segreteria	21
Art. 17 Nomina degli arbitri da parte del Presidente del Tribunale in caso di omissione delle parti	21
Art. 18 Ricusazione degli arbitri	22
Art. 19 Dichiarazione di manifesta incompetenza arbitrale pronunciata dal Presidente del Tribunale	22
Art. 20 Tentativo di conciliazione.....	23
Art. 21 Cause mature per la decisione; cause che richiedono istruttoria.....	23
Art. 22 Prove, prova testimoniale, consulenza tecnica	24
Art. 23 Misure cautelari	24
Art. 24 Discussione della causa dopo l'istruttoria	25
Art. 25 Termine per la pronuncia del lodo	25
Art. 26 Lodo parziale; spese del procedimento arbitrale.....	26
Art. 27 Forma del lodo	26
Art. 28 Azioni di nullità dinanzi alla Corte d'Appello	27
Art. 29 Adempimento dell'obbligo di conformarsi al lodo arbitrale).....	27
Art. 30 Patrocinio per le parti non abbienti.....	28
Art. 31 Segreteria generale	29
Art. 32 Diritti amministrativi, onorari, compensi e spese	29
Art. 33 Entrata in vigore e disciplina transitoria.....	30

Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e Disciplina degli arbitri